

CITTA' DI LEGNAGO

Corpo di Polizia Locale
Ufficio Segreteria Comando

Via Matteotti, 2/4 - 37045 Legnago (Verona)
Tel. 0442/20224 int. 17* Fax 0442/20533

Reg. Ord. n.301 del 12/08/2011

prot. n.24255 del 12/08/2011

ORDINANZA

OGGETTO: **DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'ABBANDONO DI CONTENITORI PER ALIMENTI O BEVANDE NELLE ADIACENZE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI O SIMILARI E PRESCRIZIONI INERENTI L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.**

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE

Rilevato che nel territorio cittadino si registrano ripetuti episodi di schiamazzi o comunque di disturbo della quiete, in specie nelle ore notturne, concentrati soprattutto attorno a taluni pubblici esercizi che risultano di particolare attrattiva, e che tali episodi sono accompagnati dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e piazze di contenitori di bevande ed alimenti;

Considerato che la predetta situazione, che ha assunto proporzioni rilevanti, è riconducibile anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata da numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'area, aperti nelle ore serali e notturne;

Dato atto che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto *in primis* con le comuni norme di civile convivenza, oltre a quelle in tema di decoro e rispetto dei beni pubblici e di tutela della salute;

Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza onde evitare il diffondersi di comportamenti lesivi di diritti fondamentali legati alla pacifica convivenza, al rispetto del patrimonio pubblico e alla tutela della salute, con l'obiettivo quindi di salvaguardare la sicurezza del territorio e della comunità;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali " che al comma 2 recita: "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno....";

~~Dato atto che sussistono le condizioni per l'adozione di un provvedimento per le finalità di cui al comma 4;~~

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

- E' vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili in particolare nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi.
- I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti: qualora a tal fine debbano richiedere apposita autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, la stessa verrà rilasciata in esenzione del tributo.
- I gestori delle attività con occupazioni di spazi ed aree pubbliche a mezzo di tavoli, sedie, ombrelloni ecc. devono, all'orario di chiusura, provvedere a ritirarle all'interno degli esercizi o in caso di impossibilità accatastarle all'esterno dell'esercizio in maniera da non creare intralcio e in modo che le stesse suppellettili non possano essere usate dagli avventori fuori dall'orario descritto;

Le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18.8.2000, n. 267;

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché la pubblicazione sul sito web del Comune di Legnago;

La notifica di copia della presente ordinanza alle attività richiamate dal presente atto;

L'invio di copia della presente Ordinanza:

- all'Ufficio Messi per l'affissione all'Albo Pretorio;
- all'Ufficio URP per la divulgazione attraverso il sito internet comunale;
- all'Ufficio Attività Economiche per la trasmissione alle Associazioni di Categoria dei settori interessati;
- alla locale Stazione Polizia di Stato;
- alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri;
- alla locale Tenenza della Guardia di Finanza;
- alla locale A.S.L. 21.

Il personale dell'ufficio di polizia locale e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di


legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al
~~Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.~~

o in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente
della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto
che responsabile del procedimento è il Comandante della "Polizia
Locale" in Legnago Via Matteotti, 2/4.

Legnago, li 12/08/2011


IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
Carlo Lodola